



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016, n. 1616, e in particolare l'articolo 26, con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo Sport";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, concernente la nomina del Prof. Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, con il quale all'On. Vincenzo Spadafora è stato conferito l'incarico di Ministro per le politiche giovanili e per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro, On. Vincenzo Spadafora, sono state conferite le deleghe in materia di sport;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 369, della predetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano istituisce presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano»;

VISTO ancora l'articolo 1, comma 369, della predetta Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati,





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

l'utilizzo del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2019, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, concernente il riparto delle somme stanziare per gli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sul Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano;

CONSIDERATO che tale fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano ha una dotazione iniziale pari a euro 8.016.523,00 per l'anno 2020, a euro 10.235.819,00 per l'anno 2021 e a euro 10.095.718,00 a decorrere dall'anno 2022;

VISTO il decreto di variazione di bilancio n.15/BIL del 20 febbraio 2020, con il quale è stata riportata, in termini di competenza e cassa, all'esercizio finanziario 2020 la somma di euro 8.836.000,00 sul cap. 846 p.g.30, quali fondi non impegnati al 31 dicembre 2019, portando quindi la dotazione totale del fondo per il 2020 a euro 16.852.523,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 26 febbraio 2019 concernente l'utilizzo delle risorse contenute nel Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano ed, in particolare l'articolo 7 laddove si dispone l'assegnazione di € 10.000.000,00 per il biennio 2019/2020 per sostenere l'organizzazione del Campionato europeo di calcio-UEFA Euro 2020;

CONSIDERATO che, sulla base del sopra citato articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 26 febbraio 2019, sono state impegnati € 5.000.000,00 a valere sul Fondo di cui trattasi per il 2019 ed ulteriori € 5.000.000,00 a valere sulle risorse per il 2020;

CONSIDERATO che sono stati impegnati, nel corso dei primi mesi del 2020, € 73.000,00 per il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, così come previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 26 febbraio 2019;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

TENUTO CONTO che, per quanto sopra esposto, l'attuale dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano è pari ad € 11.779.523,00;

CONSIDERATO che le risorse contenute nel predetto fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

RITENUTO pertanto di dover procedere al riparto delle somme disponibili per l'anno 2020

DECRETA

Art.1

(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il presente decreto regola l'utilizzo delle risorse contenute nel «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», disponibili sul capitolo 846 del CdR 17 "sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo quanto indicato nelle premesse.
2. Il riparto previsto dal presente decreto annulla e sostituisce il riparto delle risorse per gli anni 2020 e 2021, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 26 febbraio 2019

Art. 2

(Assegnazione delle risorse)

1. Le risorse stanziare nel «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» sono assegnate, per l'anno 2020, per le finalità e gli importi indicati nella tabella di seguito riportata:





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Finalità	Importo
Iniziativa volte all'inclusione delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva, mediante l'utilizzo di ausili	1.500.000,00
Sostegno della maternità delle atlete	500.000,00
Realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale	7.000.000,00
Attività volte a garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale modalità per concorrere all'armonico sviluppo psico-fisico del minore, anche attraverso idonee campagne di comunicazione	2.436.430

Art. 3

(Avviamento alla pratica sportiva dei soggetti disabili)

1. Al fine di incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva dei soggetti disabili mediante l'uso di ausili per lo sport, il contributo indicato nella tabella di cui all'articolo 2 del presente decreto è utilizzato per acquistare ausili per lo sport da assegnare in uso gratuito alle persone con disabilità che ne fanno idonea richiesta.
2. Con separato accordo di collaborazione tra l'Ufficio per lo Sport e il Comitato Italiano Paralimpico saranno individuate le modalità di collaborazione tra gli Enti, i criteri per l'accesso al contributo e le successive modalità di erogazione, la realizzazione di una specifica piattaforma online per la ricezione delle domande e per la pubblicazione degli ausili disponibili su tutto il territorio nazionale, nonché una banca dati relativa alle diverse tipologie di ausili per l'attività sportiva di persone con disabilità.

Art.4

(Sostegno alla maternità delle atlete)

1. Al fine di sostenere la maternità delle atlete, nel limite delle risorse individuate nella tabella di cui all'articolo 2 del presente decreto, l'Ufficio per lo Sport eroga un contributo alle atlete che abbiano il titolo per farne richiesta secondo i criteri e le modalità indicati ai successivi commi 2 - 7.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Hanno diritto al contributo le atlete che al momento della richiesta soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni: i) attuale svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano; ii) assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 15.000,00 euro lordi annui; iii) mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; iv) mancato svolgimento di un'attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; v) possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, le atlete devono trovarsi al momento della richiesta, alternativamente, in una delle seguenti ulteriori situazioni: i) aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza; ii) aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali; iii) aver preso parte, per almeno due stagioni sportive compresa quella in corso, a un campionato nazionale federale.
4. A condizione che l'atleta abbia interrotto la propria attività agonistica, il diritto a percepire il contributo di maternità può essere esercitato a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e non oltre la fine dell'ottavo, tale diritto decade in ogni caso nel momento in cui l'atleta riprende l'attività agonistica.
5. Il contributo di maternità è erogato fino a un massimo di dieci mensilità d'importo pari a mille euro ciascuna a far data dall'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la richiesta. Le somme erogate ai sensi del presente articolo costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di interruzione della gravidanza il diritto alla percezione del contributo permane fino alla ripresa dell'attività agonistica e comunque per non più di tre mesi.
6. La richiesta è presentata all'Ufficio per lo Sport tramite invio per posta elettronica certificata di un apposito modulo reperibile sul sito *internet* istituzionale dell'Ufficio. Ogni anno l'Ufficio per lo Sport pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale le statistiche relative all'attuazione del presente articolo, indicando in particolare il numero delle atlete che hanno richiesto il contributo di maternità e quelle che lo hanno ricevuto, nonché l'ammontare complessivo delle somme erogate e di quelle residue. L'Ufficio per lo Sport può altresì organizzare ogni anno uno o più incontri con le associazioni di categoria per monitorare l'andamento delle politiche di sostegno alla maternità delle atlete.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

7. Le richieste di contributo sono soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento fino a esaurimento, verificato anche in via prospettica, delle risorse destinate con la tabella di cui all'articolo 2 del presente decreto al sostegno della maternità delle atlete.

Art. 5

(Eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale)

1. Le richieste di contributo finalizzate a sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale, nonché femminili di rilevanza nazionale e internazionale di cui alla tabella indicata all'articolo 2 del presente decreto, sono indirizzate all'Ufficio per lo Sport che, con apposita commissione, effettua una prima istruttoria sull'ammissibilità delle domande pervenute e le sottopone per definitiva approvazione all'Autorità politica con delega allo Sport.

2. Le richieste dovranno tenere conto, tra l'altro, di:

- a) prestigio internazionale dell'evento sportivo o prestigio almeno nazionale in caso di evento femminile;
- b) impatto dell'evento sportivo sull'economia e sulle comunità dei territori coinvolti;
- c) capacità di coinvolgimenti di soggetti a rischio e fasce deboli della popolazione;
- d) sostenibilità sociale, ambientale ed economica dell'evento sportivo.

3. Il contributo richiesto non può superare il 30% del costo totale effettivamente sostenuto, laddove per costo totale si intendono le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'evento al netto degli eventuali ricavi. A tal fine, i soggetti beneficiari, all'atto della presentazione dell'istanza di contributo devono presentare un budget dei costi e dei ricavi, indicando le voci di entrata anche derivanti da ulteriori finanziamenti pubblici e le voci di spesa preventivate.

4. L'Ufficio per lo sport provvede a pubblicare apposite Linee Guida per la presentazione delle richieste, nonché ad ogni adempimento necessario all'erogazione dei contributi ed al rimborso dei costi sostenuti nei limiti di quanto stabilito dal presente decreto, mediante la stipula di apposite convenzioni con i soggetti beneficiari.

Art. 6

(Attività volte a garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva)

1. Al fine di garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale modalità per concorrere all'armonico sviluppo psico-fisico del minore, l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ad individuare i beneficiari attraverso le procedure contemplate dalle normative vigenti, ai fini dell'erogazione delle risorse pubbliche.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. L'Ufficio per lo Sport cura la realizzazione di opportune campagne di comunicazione e informazione, allo scopo di fornire adeguata comunicazione alla platea dei soggetti potenzialmente interessati.

Art. 7

(Ulteriori attività)

1. Nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili sul capitolo di bilancio 846 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - "FONDO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO" - CdR 17, di competenza dell'Ufficio per lo Sport, un importo non superiore al 3% può essere utilizzato per spese concernenti le attività strettamente necessarie alla gestione operativa del Fondo medesimo, comprese le attività di monitoraggio di progetti ed eventi, anche tramite strutture di supporto tecnico-informatico e amministrativo.

Il presente decreto, da pubblicare sul sito del Governo e dell'Ufficio per lo Sport, è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Roma, 16 Aprile 2020

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E
LO SPORT

Vincenzo Spadafora

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Roberto Gualtieri

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SECRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE


VISTO E ANNOTATO AL N. 1274

Roma, 27/04/2020

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

7



20 MAG. 2020

Reg. - Succ. n.